

D. R. n. 269, 21 maggio 1908, che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale (Gazz. Uff. 4 luglio 1908).

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 2 della legge 9 giugno 1907, n. 294 (1), che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico con le disposizioni di detta legge, quello del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 4 maggio 1898, n. 164, e delle altre che l'hanno modificata;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il testo unico della legge comunale e provinciale annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 21 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, Il Guardasigilli: ORLANDO.

TITOLO PRIMO.

Divisione del territorio del Regno e autorità governative e amministrative.

Art. 1.

Testo unico, art. 1 e R. decreto 3 luglio 1871, n. 334

Il Regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni.
Le provincie venete e quella di Mantova si dividono in distretti, mandamenti e comuni.

Art. 2.

Testo unico, art. 2.

In ogni provincia vi è un prefetto, un consigliere delegato, un consiglio di prefettura ed una giunta amministrativa.

Art. 3.

Testo unico, art. 3.

Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia.
Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3771 (serie 2^a).

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.

Presiede la giunta provinciale amministrativa.

Soprintende alla pubblica sicurezza; ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.

Dipende dal ministro dell'interno e ne eseguisce le istruzioni.

Art. 4.

Testo unico, art. 4.

Se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il consigliere delegato.
Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza, può essere, con reale decreto, provveduto per una reggenza temporaria.

Art. 5.

Testo unico, art. 5.

Il consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal prefetto.

I membri del consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono affidate.

I segretari presso le prefetture possono essere incaricati per decreto reale delle funzioni di consigliere.

Art. 6.

Testo unico, art. 6, e legge 29 dicembre 1901, n. 533.

Il consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre. Vi possono essere anche due consiglieri aggiunti.

È presieduto dal prefetto, o da chi ne fa le veci.

Durante la discussione dei conti consuntivi assiste alle sedute un funzionario di ragioneria a sensi del successivo art. 300.

Art. 7.

Testo unico, art. 7.

In ogni circondario vi è un sottoprefetto che compie, sotto la direzione del prefetto, le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Nelle provincie venete e di Mantova, che sono tuttora divise in distretti, in ogni distretto un commissario distrettuale compie le incombenze assegnate dai regi decreti 18 luglio e 2 dicembre 1866, nn. 3064 e 3352.

Art. 8.

Testo unico, art. 8.

Il prefetto, i sottoprefetti, i commissari distrettuali e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, salvo l'eccezione di cui all'art. 109.

Art. 9.

Testo unico, art. 9.

Presso ogni prefettura, sottoprefettura e commissariato distrettuale sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta è determinata per decreto reale.

Art. 10.

Testo unico, art. 10, e legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

La giunta provinciale amministrativa si compone del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal

prefetto, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio.

I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio, è determinata dalla sorte.

Il prefetto designa pure un consigliere di prefettura supplente.

I supplenti non intervengono alle sedute della giunta se non quando mancano i membri effettivi.

La composizione della giunta e l'esercizio della sua giurisdizione in sede contenziosa, sono regolati dalla legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Ai commissari elettivi è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura determinata per decreto reale.

La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

Art. 11.

Testo unico, art. 11.

Non possono essere membri elettivi della giunta provinciale amministrativa:

- a) I deputati al parlamento nella provincia in cui furono eletti;
- b) i consiglieri provinciali della provincia;
- c) i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;
- d) gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;
- e) gli impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati, per il disposto degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1937.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri elettivi della giunta amministrativa le persone contemplate nelle lettere a, b, c, d, e del presente articolo, che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunciato all'ufficio che li rende incompatibili.

La elezione e la nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere b, c, d, e del presente articolo rimane annullata di pieno diritto, quando essi non rinunzino all'ufficio di commissari elettivi, fra otto giorni dalla detta elezione o nomina.

I membri elettivi della giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella provincia in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunciato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

TITOLO SECONDO

Elezioni amministrative.

CAPITOLO I.

Dell'elettorato e dell'eleggibilità.

Art. 12.

Testo unico, art. 12.

Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1° di aver compiuto il 21° anno di età;

2° di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel

Regno;

3° di saper leggere e scrivere;

4° di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per lo esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quando anche manchino della naturalità.

Art. 13.

Testo unico, art. 13.

Sono elettori coloro che in virtù del testo unico della legge elettorale politica del 28 marzo 1895, n. 83, trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi iscritti in virtù dell'art. 2 della legge istessa.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno il domicilio civile.

Quando abbiano trasferito il loro domicilio o la loro residenza in altro comune e vi abbiano mantenuto l'uno e l'altra per lo spazio almeno di un anno, possono, dopo questo termine, chiedere al sindaco del comune dove sono stabiliti che ivi sia riconosciuto il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita la prova che il richiedente ha rinunciato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona.

La domanda deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali.

Art. 14.

Testo unico, art. 14.

Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 12, coloro che provino di pagare annualmente nel comune una con-

tribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino lire 5 per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.

Sono parimenti elettori:

1° coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura non minore di lire 15;

2° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

- nei comuni che hanno meno di 1,000 abitanti, di lire 20;
- in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti, di lire 50;
- in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, di lire 100;
- in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di lire 130;
- in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di lire 160;
- in quelli superiori a 150,000 abitanti, di lire 200.

I contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

La contribuzione proveniente da tasse comunali dev'essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente.

Art. 15.

Testo unico, art. 15.

Si ritengono come iscritti da sei mesi nei ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 16.

Testo unico, art. 16.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiata alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

Per gli effetti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 14 si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori all'anno civile durante il quale la commissione comunale forma o rivede le liste elettorali.

Art. 17.

Testo unico, art. 17.

Al padre si tien conto della contribuzione pagata per i beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. Al marito della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni

Art. 18.

Testo unico, art. 18.

La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo di beni può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

Il padre analfabeta può delegare il censo al figlio per renderlo elettore. Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre rinvocabile.

Art. 19.

Testo unico, art. 19.

La contribuzione pagata *pro indiviso* dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede o da altro titolo attributivo di proprietà e superi le lire cinque di contribuzione per ogni censito.

Art. 20.

Testo unico, art. 20.

Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a mezzadria beni stabili, possono imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento o la mezzadria spettino per indiviso a più persone, è loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Art. 21.

Testo unico, art. 21.

I sottufficiali e soldati del regio esercito e della regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, con le norme e garantigie sancite per la composizione delle liste stesse, un elenco degli elettori, che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 22.

Testo unico, art. 22.

Non sono elettori nè eleggibili:

a) gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri;

- b) le donne;
- c) gli interdetti e gli inabilitati;
- d) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione;
- e) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;
- f) i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

i condannati ad altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore ai cinque giorni, mentre la scontano, nonchè all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume secondo la cessata legislazione penale;

i condannati per reati che secondo il vigente codice penale, corrispondono a quelli contemplati nel comma precedente;

Sono eccettuati i condannati che hanno ottenuta la riabilitazione;

g) i condannati per reati elettorali, di cui all'art. 97 e seguenti, durante il tempo dell'interdizione stabilito dalla sentenza o dalla legge;

h) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle congregazioni di carità;

i) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento.

Art. 23.

Testo unico, art. 23.

Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori iscritti, eccettuati: gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gli impiegati dei loro uffici;

gli impiegati contabili e amministrativi degli stabilimenti locali di carità e beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;

coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione;

coloro che hanno lite vertente col comune;

coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo;

gli amministratori del comune e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune sono stati legalmente messi in mora.

I membri della giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun consiglio comunale compreso nella provincia.

Art. 24.

Testo unico, art. 24.

Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero.

Art. 25.

Testo unico, art. 25.

Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

coloro che, non essendo domiciliati nella provincia, non vi possiedono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile;

gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati nell'art. 23;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o liti pendenti con la provincia;

coloro che hanno stipendio dalla provincia o da altre aziende o dai corpi morali sussidiati dalla provincia, nonchè gli impiegati contabili ed amministrativi dei comuni e delle opere pie poste nella provincia;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia;

gli amministratori della provincia e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia sono stati legalmente messi in mora;

i magistrati di corte d'appello, di tribunale e di pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

CAPO II.

Delle liste elettorali.

Art. 26.

Testo unico, art. 26.

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del comune con le indicazioni di cui all'art. 29.

Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 21.

Art. 27.

Testo unico, art. 27.

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 28.

Testo unico, art. 28, e legge 9 giugno 1907, n. 291, art. 1.

Il 1° dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo iscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro iscrizione.

Hanno diritto di essere iscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di età, lo compiono non più tardi del 15 maggio dell'anno successivo.

Art. 29.

Testo unico, art. 29.

Chi presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale del comune deve corredarla con le indicazioni comprovanti:

1° la paternità, il luogo e la data della nascita;

2° l'atto, ove occorra, che provi il domicilio e la residenza nel comune: se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto;

3° i titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione; e tutti gli altri documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti ad essere elettore.

I documenti, titoli, certificati di iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte dall'ultimo capoverso dell'art. 12.

Art. 30.

Testo unico, art. 30.

La domanda dev'essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso non possa sottoscrivere, per fisico impedimento, è tenuto ad unirsi una dichiarazione notarile che ne attesti il motivo.

La prova di saper leggere e scrivere è data con certificato scolastico o con la presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga la indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona. La domanda e l'autenticazione saranno stese in carta libera e daranno luogo solo alla spesa di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con indicazione dei documenti esibiti.

Art. 31.

Testo unico, art. 31.

In ogni comune vi è una commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta dal sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei comuni il cui consiglio ha da quindici a trenta componenti, e di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno, e scelti, anche fuori del consiglio, fra gli elettori del comune.

Ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo, e si proclamano eletti coloro che raccolgono un numero di voti non inferiore a tre.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti in ciascun comune.

I supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale.

I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La commissione è assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo, ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'art. 36.

Art. 32.

Testo unico, art. 32.

Se il consiglio comunale è sciolto al tempo designato per la nomina dei commissari, questa ha luogo appena il consiglio è ricostituito. Se il consiglio è sciolto al tempo designato per la revisione delle liste elettorali, funziona la commissione dell'anno precedente, presieduta dal commissario regio.

Art. 33.

Testo unico, art. 33.

Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti la commissione del comune per la revisione delle liste elettorali e il segretario comunale sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate.

Art. 34.

Testo unico, art. 34.

Trascorso il termine di cui all'art. 28, la commissione del comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di tre elenchi separati, per la revisione delle liste.

Art. 35.

Testo unico, art. 35.

Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro che hanno il diritto di essere elettori nel comune, sia che abbiano presentata domanda documentata a termini degli articoli 29 e 30, sia che non l'abbiano presentata. Ma in questo caso la commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno, se esso non ha i documenti necessari a comprovare i requisiti di lui per essere elettore nel comune.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i titoli ed i documenti pe' quali la iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Se la proposta è d'ufficio, si deve indicare il nome del commissario proponente.

Anche accanto al nome dei nuovi iscritti, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 21, si deve apporre relativa annotazione.

Nel secondo elenco la commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perdute le qualità richieste per essere elettore, e di quelli infine che rinunziarono al domicilio civile nel comune.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere una annotazione, che indichi i motivi e i documenti pei quali la cancellazione è proposta o se per reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi delle persone le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Un esemplare de' ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'esattore, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del gennaio.

Art. 36.

Testo unico, art. 36.

La commissione per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei comuni dove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le sue operazioni la commissione redige processi verbali sottoscritti da ciascuno dei membri presenti e dal segretario comunale. Quando le proposte e le deliberazioni della commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati i nomi dei commissari favorevoli e contrari, e accennate le ragioni del dissenso.

Art. 37.

Testo unico, art. 37, e legge 9 giugno 1907, n. 204, art. 1.

Non più tardi del 31 gennaio la commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro il 15 febbraio.

Durante questo tempo un esemplare dei tre elenchi prescritti dall'art. 35, firmato dalla commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il sindaco immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 38.

Testo unico, art. 38.

Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle operazioni assegnate rispettivamente al sindaco ed alla commissione comunale qualora essi non le compiano nei termini prescritti dagli articoli precedenti.

Le spese del commissario inviato dal prefetto sono anticipate dal comune, che deve farsi rivalere da chi di ragione.

Delle infrazioni, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve far rapporto al regio procuratore presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune.

Art. 39.

Testo unico, art. 39.

La pubblicazione prescritta dall'art. 37 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la commissione ha proposta l'iscrizione nella lista elettorale.

Art. 40.

Testo unico, art. 40.

La commissione che ha proposta la cancellazione di un elettore o negata la chiesta iscrizione, deve notificare ad esso ed al richiedente, per iscritto al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi non più tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari con quelle di cui agli articoli 41, 45, 50, sono fatte eseguire dal sindaco, senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova contraria.

Art. 41.

Testo unico, art. 41.

Ogni cittadino, nel termine indicato dall'art. 37, può reclamare alla commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati, nello stesso termine, alla commissione comunale, che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascerà ricevuta, e li trasmetterà alla commissione elettorale della provincia.

Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata: salvo che il reclamante non dichiararsi di voler far eseguire direttamente la notificazione per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama ed il motivo del reclamo.

La persona della quale è impugnata la iscrizione può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controreclamo coi documenti che crederà utili alla stessa commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo, che impugna una iscrizione, è presentato alla commissione elettorale della provincia, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione nei termini stabiliti.

Art. 42.

Testo unico, art. 42.

La commissione elettorale provinciale è composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria, e scelti fra gli elettori della provincia che non siano membri del Parlamento, né sindaci dei comuni della provincia, né impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio, né impiegati della provincia, dei comuni o delle opere pie.

In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raggiunto un numero di voti non inferiore a cinque.

Nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della commissione provinciale eletti dal consiglio provinciale durano in carica due anni, e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

I supplenti non intervengono alle sedute della commissione se non quando mancano i membri effettivi.

Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, è presidente della commissione.

La commissione ha la sua sede nel palazzo della prefettura.

Un segretario di questa fa da segretario della commissione.

Alle sedute della commissione assiste un rappresentante del pubblico ministero, senza diritto a voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della commissione, il pubblico ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, e dentro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte d'appello.

Il pubblico ministero, nel medesimo tempo dei dieci giorni, inizia procedimento penale, se ne è il caso, per l'esecuzione dell'art. 33 e per l'applicazione delle pene relative.

Art. 43.

Testo unico, art. 43, e legge 9 giugno 1907, n. 294, art. 1.

Spirato il termine di cui all'art. 37, e non più tardi del 1° marzo il presidente della commissione elettorale del comune deve trasmettere al presidente della commissione elettorale della provincia:

1° i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2° la lista definitiva completa dell'anno precedente;

3° l'elenco o gli elenchi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21.

4° i tre elenchi di cui all'art. 35, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;

5° i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del comune.

Il presidente della commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della commissione provinciale.

Art. 44.

Testo unico, art. 44, e legge 9 giugno 1907, n. 294, art. 1.

La commissione provinciale:

1° esamina tutte le operazioni compiute dalla commissione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2° decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;

3° cancella dagli elenchi deliberati dalla commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti o documenti, prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla commissione comunale; ma può anche iscrivere di ufficio coloro nei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari.

Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Le deliberazioni e le decisioni della commissione provinciale devono essere motivate.

Art. 45.

Testo unico, art. 45, e legge 9 giugno 1907, n. 294, art. 1.

Entro il giorno 30 aprile, la commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine sono restituiti al comune insieme ai documenti, con l'aggiunta di quelli in base ai

quali la commissione ha deliberato le iscrizioni o cancellazioni d'ufficio. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della commissione provinciale.

Le decisioni della commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'art. 40, debbono essere notificate agli interessati entro il giorno 20 maggio.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere affissi all'albo del comune, in modo visibile, non più tardi del 15 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio.

Entro il 20 maggio la commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati. Analoga rettificazione deve fare nello elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 21.

Un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla commissione, deve essere spedito dal sindaco al regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.

La lista permanente rettificata del comune è esposta nell'ufficio comunale fino al 31 maggio, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione.

Art. 46.

Testo unico, art. 46.

L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate. Sono però salve le variazioni prescritte nei due capoversi seguenti e nell'art. 51.

Sino alla revisione dell'anno successivo, non possono farsi alle liste permanenti e alle note degli elettori altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni debbono essere fatte dalla commissione elettorale del comune, che ne trasmette al regio procuratore, come per l'articolo precedente.

Essa deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'art. 26, le variazioni necessarie, così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 21, come per iscrivere altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al regio procuratore.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la commissione elettorale del comune è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

Art. 47.

Testo unico, art. 47.

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del comune, fatta a termini dell'art. 45, deve promuovere la sua azione avanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione deve proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte di appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.

Se coloro che ricorrono sono gl'interessati di cui nel secondo comma dell'art. 45, il sopradetto ricorso con analogo decreto si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o più elettori; od invece al presidente della commissione elettorale provinciale e nella sede di questa, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

Il termine è invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 45, a pena di nullità, qualora il ricorso sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'art. 45 predetto.

In pendenza del giudizio innanzi la Corte d'appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della commissione provinciale concorde con le proposte della commissione comunale.

Art. 48.

Testo unico, art. 48.

Il ricorso alla Corte d'appello contro i decreti della commissione elettorale della provincia che cancella gli elettori nuovamente proposti dalla commissione comunale non è sospensivo.

Art. 49.

Testo unico, art. 49.

Il ricorso con i relativi documenti si deve, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni della notificazione di esso. La causa è decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed al Pubblico Ministero nelle sua orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una penale da lire 50 a 100.

Art. 50.

Testo unico, art. 50.

Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al presidente della commissione del comune le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e la notificazione senza spesa agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte di appello può essere impugnata dalla parte soccombente, col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotto alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Art. 51.

Testo unico, art. 51.

La commissione del comune per la revisione delle liste, entro cinque giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione tanto nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima quanto nella nota degli elettori della sezione.

La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'art. 45.

Art. 52.

Testo unico, art. 52.

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 41 e 47, hanno l'obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti ed i certificati si riferiscono.

Art. 53.

Testo unico, art. 53.

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla commissione elettorale della provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Le liste definitive devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del comune.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi, le liste definitive del comune e le note degli elettori delle sezioni.

Art. 54.

Testo unico, art. 54.

I comuni possono riunire in un unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

La lista permanente deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dello incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore.

CAPO III.

Delle operazioni elettorali,

Art. 55.

Testo unico, art. 55.

Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco fa pervenire il certificato d'iscrizione a ciascun elettore.

In detto certificato si indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

La consegna del certificato è constatata col mezzo della ricevuta dell'elettore o di persona sua familiare, o della dichiarazione del messo comunale, che fu incaricato della consegna medesima.

Gli elettori possono richiedere il certificato della iscrizione nella lista, qualora non lo avessero ricevuto o lo avessero smarrito.

A tal uopo l'ufficio comunale resterà aperto quotidianamente almeno sei ore nei cinque giorni precedenti ed in quello della votazione sotto la responsabilità del segretario comunale, che in caso d'inosservanza è passibile della multa di 100 lire.

Art. 56.

Testo unico, art. 56; art. 70, legge 30 dicembre 1888, n. 5865; legge 28 dicembre 1902, n. 544; in relazione all'art. 4, comma ultimo, legge 11 febbraio 1904, n. 35, e art. 23, n. 21, legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Le elezioni si fanno dopo la sessione di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Tuttavia nei mandamenti ove la emigrazione temporanea durante la stagione estiva è notevole e di carattere costante, può la giunta provinciale amministrativa, sulla istanza o di un consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di un comune, sentiti i consigli comunali della circoscrizione elettorale, accordare che nella stessa la convocazione dei comizi sia ritardata anche dopo l'epoca sopra fissata o fino a tutto dicembre.

La deliberazione della giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata nei comuni interessati; contro di essa è ammesso ricorso, anche in merito, alla 5ª sezione del Consiglio di Stato.

Art. 57.

Testo unico, art. 57.

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la giunta provinciale amministrativa, nei comuni divisi in frazioni, sulla domanda del consiglio comunale, o della maggioranza degli elettori di una frazione, sentito il consiglio stesso, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

La decisione della giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Art. 58.

Testo unico, art. 58.

Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea.

Eccedendo gli elettori il numero di 600, il comune si divide in sezioni.

Ogni sezione non può avere più di 600 elettori iscritti, nè meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 elettori, ma mai inferiore a 50.

La costituzione di tali sezioni deve essere approvata dalla commissione provinciale, alla quale si può ricorrere contro qualunque deliberazione della commissione comunale.

Art. 59.

Testo unico, art. 59.

La circoscrizione della sezione nel comune che deve essere diviso in più sezioni è fatta dalla commissione, di cui all'art. 31, la quale compila la lista per ciascuna sezione.

L'elettore è assegnato alla sezione più vicina al luogo dove abita secondo le indicazioni della lista, o se non vi abita, in quella in cui abbia dichiarato di volere essere iscritto, a termini dell'art. 29.

Gli elettori già iscritti che non abbiano abitazione nel comune o non abbiano fatta la dichiarazione secondo l'art. 29, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni seguendo l'ordine alfabetico.

L'elettore che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione ha il diritto di essere trasferito nella nota degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 gennaio. Questi, sotto la sua responsabilità, fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Contro l'operato della commissione locale per la circoscrizione delle sezioni o formazione delle liste degli elettori è ammesso reclamo alla commissione elettorale provinciale.

Art. 60.

Testo unico, art. 60.

Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun comune e lo partecipa alla giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno e i luoghi di riunione.

Le operazioni elettorali devono incominciare non più tardi delle ore 9 antimeridiane.

Art. 61.

Testo unico, art. 61.

La lista degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi e la lista dei consiglieri che rimangono in ufficio devono restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Art. 62.

Testo unico, art. 62.

Gli articoli dal 66 all'88 e gli articoli dal 95 al 110 sono affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Art. 63.

Testo unico, art. 63.

Tanto gli uffici provvisori, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali sono presieduti da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziari e gli uditori; o da ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti e i Tribunali.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte, può anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice-pretore o il conciliatore.

Il primo presidente della Corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell'art. 60, e non più tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.

In caso d'insufficienza o di impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permetterne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine di anzianità.

Art. 64.

Testo unico, art. 64.

Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età e i due più giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.

L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.

Se qualcuno degli eletti è assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.

L'ufficio così composto nomina il segretario scegliendolo fra gli elettori presenti, nell'ordine seguente:

1° cancellieri, vice-cancellieri di Corti, Tribunali o preture, segretari e vice-segretari degli uffici del Pubblico Ministero;

2° notai;

3° segretari e vice-segretari comunali;

4° altri elettori.

Il presidente, se è elettore, vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.

Il segretario ha voto consultivo: esso è remunerato con un onorario di lire 10.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

Art. 65.

Testo unico, art. 65.

Se alle ore 10 antimeridiane non siasi ancora potute costituire il seggio definitivo, perchè non si trovano riuniti almeno 15 elettori per procedere alle operazioni della costituzione, il seggio provvisorio diventa definitivo.

Art. 66.

Testo unico, art. 66.

Tre membri almeno dell'ufficio devono sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Art. 67.

Testo unico, art. 67.

Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Art. 68.

Testo unico, art. 68.

Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori devono tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presentano provvisti d'una sentenza della Corte d'appello, con cui si dichiara ch'essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostrano di essere nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 47.

Art. 69.

Testo unico, art. 69.

Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, né mandare il suo voto per iscritto.

Art. 70.

Testo unico, art. 70.

Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiara aperta la votazione, chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

L'ufficio deve accertare l'identità dell'elettore chiamato.

Uno dei membri dell'ufficio, o il segretario che conosca personalmente l'elettore, attesta dell'identità di lui, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore in apposita colonna sopra una nota degli elettori della sezione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi deve presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti della identità di lui e apponga la propria firma nella colonna indicata di sopra. Il presidente avverte l'elettore che se affermasse il falso, verrebbe punito con le pene stabilite dalla legge.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, questi presenta la sua scheda piegata al presidente.

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente, collocata sul tavolo dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante, sopra un esemplare della lista.

Art. 71.

Testo unico, art. 71.

Ciascun elettore ha diritto di scrivere sulla scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere. Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione, l'elettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e la indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione è vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per i quali l'elettore ha diritto di votare.

La scheda può essere scritta, stampata o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

Art. 72.

Testo unico, art. 72.

Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane.

Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello; e anche dopo le tre ore non sarà chiusa, prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.

Art. 73.

Testo unico, art. 73.

Compite le operazioni di cui agli articoli precedenti, trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, e sgombrata la tavola dalle carte e dagli oggetti non necessari allo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultante dalla nota di identificazione, di cui al precedente art. 70.

Questa nota, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, deve essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo è consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si fa menzione nel verbale.

La suddetta nota di identificazione è pure vidimata in ciascun foglio da tre, almeno dei membri dell'ufficio;

3° procede allo spoglio delle schede. Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e la passa allo scrutatore eletto con minor numero di voti.

Gli altri scrutatori ed il segretario notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata a termine dell'art. 79;

4° conta il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 74.

Testo unico, art. 74.

La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Art. 75.

Testo unico, art. 75.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i 20 e gli elettori che votarono nella sezione non eccedano il numero di 200, lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente e deve essere condotto a termine senza interruzione.

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere, o per il numero dei votanti, l'ufficio non possa condurre a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente deve sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio devono apporre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più d'una volta, e la sospensione non deve durare più di 12 ore.

Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta e nella quale le operazioni saranno riprese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunciata, producono la nullità delle operazioni.

Art. 76.

Testo unico, art. 76.

Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Art. 77.

Testo unico, art. 77.

Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri: è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 78.

Testo unico, art. 78.

Sono nulle:

1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 71;

2° quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resta valida nelle altre parti.

Art. 79.

Testo unico, art. 79.

L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia, in via provvisoria, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità delle schede.

Nel verbale, da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, e delle decisioni motivate proferite dall'ufficio, da annettersi al verbale.

Le schede nulle, le bianche, le contestate, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti, le carte relative ai reclami e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 80.

Testo unico, art. 80, e art. 4, parte prima del primo comma, legge 11 febbraio 1904, n. 35.

L'ufficio della sezione, a pena di nullità, pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Fa inoltre la proclamazione dei consiglieri comunali, quando il comune ha una sola sezione. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella segreteria del comune.

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti.

Una copia autentica della nota di identificazione degli elettori compilata a cura del cancelliere della pretura e con il visto del pretore, nel termine di giorni 8 è rimessa al sindaco, il quale la fa affiggere per quindici giorni all'albo pretorio del comune.

Art. 81.

Testo unico, art. 81, e art. 4, parte seconda del comma primo, legge 11 febbraio 1904, n. 35.

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore, i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, ai quali è provveduto ai termini dell'art. 79 e fa la proclamazione dei consiglieri comunali.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sopraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Art. 82.

Testo unico, art. 82.

Il processo verbale dell'elezione è indirizzato al prefetto o sottoprefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

La giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 83.

Testo unico, art. 83.

S'intendono eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore d'età fra gli eletti ottiene la preferenza.

Art. 84.

Testo unico, art. 84.

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purché il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

Art. 85.

Testo unico, art. 85.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, in tal caso se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà, entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte di appello.

Art. 86.

Testo unico, art. 86.

Se l'elezione porta nel consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'art. 24, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggior numero di voti.

Chi fosse eletto in più frazioni può optare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti.

Art. 87.

Testo unico, art. 87, e art. 23, n. 21, legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronuncia in prima sede il consiglio comunale, tanto per le quistioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.

Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal consiglio.

Contro la decisione del consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte di appello, a norma degli articoli 47, 49 e 50.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso, anche in merito, alla sezione 5^a del Consiglio di Stato.

Art. 88.

Testo unico, art. 88.

Il consiglio comunale, la giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo.

Art. 89.

Testo unico, art. 89, e art. 70 legge 30 dicembre 1888, n. 5865.

Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti.

Art. 90.

Testo unico, art. 90 e art. 70 legge 30 dicembre 1888, n. 5865.

I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento. Essi però rappresentano l'intera provincia.

Art. 91.

Testo unico, art. 91.

Per le elezioni dei consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo comune dello stesso mandamento o della circoscrizione nella quale si nomina il consigliere provinciale, quand'anche trovisi iscritto nelle liste di più comuni.

Art. 92.

Testo unico, art. 92, e art. 70 legge 30 dicembre 1888, n. 5865.

Nessuno può essere contemporaneamente consigliere provinciale in più provincie.

Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più mandamenti di una stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione, l'eletto in più provincie siede nel consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti della stessa provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Art. 93.

Testo unico, art. 93.

Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procede nelle stesse epoche e con le stesse regole e forme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Art. 94.

Testo unico, art. 94, e art. 70 legge 30 dicembre 1888, n. 5865.

Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento.

Le elezioni d'una circoscrizione elettorale composta di più mandamenti e comuni debbono farsi nello stesso giorno in tutti i comuni che la compongono.

Art. 95.

Testo unico, art. 95; legge 11 febbraio 1904, n. 35, art. 4, comma 2, 3, 4 e 5 e art. 5, e legge 17 agosto 1907, n. 638, art. 23, n. 21.

La proclamazione dei consiglieri provinciali è fatta dalla adunanza dei presidenti delle varie sezioni riuniti nell'ufficio della prima sezione del mandamento.

Nei mandamenti costituiti da più comuni la proclamazione ha luogo nell'ufficio della prima sezione del capoluogo di mandamento.

Ove la circoscrizione elettorale per l'elezione dei consiglieri provinciali comprenda più mandamenti, la proclamazione si fa nell'ufficio della prima sezione del capoluogo del mandamento che abbia il maggior numero di elettori iscritti e verrà indicato dal prefetto d'accordo col presidente della Corte d'appello ed annunziato col manifesto da pubblicarsi a norma dell'art. 60.

La proclamazione ha luogo nei modi stabiliti per l'elezione dei consiglieri comunali dall'art. 81.

Compiute le operazioni, il presidente dell'ufficio principale trasmette immediatamente gli atti dell'elezione alla deputazione provinciale che notifica il risultato della elezione agli eletti.

I ricorsi contro le operazioni elettorali provinciali si presentano al consiglio provinciale nella sua prima sessione.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, dalle decisioni del consiglio provinciale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, a norma degli articoli 47, 49 e 50; se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso è portato, anche per il merito, alla sezione 5^a del Consiglio di Stato.

CAPO IV.

Disposizioni penali.

Art. 96.

Testo unico, art. 96.

Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi, o non fa seguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da lire 50 a 500.

Se il fatto è commesso dolosamente, la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a 3,000.

Art. 97.

Testo unico, art. 97.

Chiunque esegue la iscrizione o la cancellazione di un elettore, nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa da lire 50 a 300.

Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 1,000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Art. 98.

Testo unico, art. 98.

Chiunque forma una lista o un elenco, o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici, è punito con la detenzione sino a tre anni, con multa sino a lire 3,000 e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a nove anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte, un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi.

Art. 99.

Testo unico, art. 99.

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno, con la multa sino a lire 2,000 e con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della commissione comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal codice penale per i reati di falso.

Art. 100.

Testo unico, art. 100.

Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire cinquanta a trecento.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire mille, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Art. 101.

Testo unico, art. 101.

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire cinquanta a mille e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Art. 102.

Testo unico, art. 102.

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 1,000.

L'elettore, che per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal votare, ha accettate le offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità, è punito con la pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio, di soggiorno, o il pagamento di cibo e be-

vande agli elettori, o di remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene, in tal caso, ridotta alla metà.

Art. 103.

Testo unico, art. 103.

Chiunque usi minaccia ad un elettore, o alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della multa fino a lire 500, e nei casi più gravi con la detenzione sino a tre mesi.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di associazioni, è applicato il massimo della pena.

Art. 104.

Testo unico, art. 104.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente e col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori, a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa di lire 500 a 1,000, o, secondo la gravità delle circostanze, con la detenzione da tre mesi ad un anno.

La predetta multa o la detenzione si applica ai ministri di un culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso, e con promesse o minacce spirituali, o con le istruzioni sopra indicate.

Art. 105.

Testo unico, art. 105.

Chiunque, con violenze o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, con la dispersione delle schede o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali e turba la volontà del voto, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno, e con una multa estensibile a lire 2,000.

Art. 106.

Testo unico, art. 106.

Chiunque, senza diritto, s'introduce, durante le operazioni elettorali, nel luogo dell'adunanza, è punito con ammenda estensibile a lire 100, e col doppio di quest'ammenda chi si introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Con la stessa pena dell'ammenda, estensibile a lire 200, è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.

Art. 107.

Testo unico, art. 107.

Chiunque trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500.

Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a lire 1,000.

È punito con le stesse pene chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede di cui agli articoli 70 e 71.

Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale la pena è elevata al doppio.

Art. 108.

Testo unico, art. 108.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità delle elezioni, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione o dalla trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di scrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500.

Art. 109.

Testo unico, art. 109.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo della elezione o dell'ultimo atto del processo.

Ordinata un'inchiesta dal consiglio comunale o dalla giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

Ai testimoni delle inchieste ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni dell'art. 8.

Art. 110.

Testo unico, art. 110.

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di tre.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunciata per un tempo non minore di due nè maggiore di cinque anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati, ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Art. 111.

Testo unico, art. 111.

La cognizione dei reati elettorali, di cui agli articoli 96 al 103, 107 e 108, è devoluta ai tribunali penali.

TITOLO TERZO.

Dell'amministrazione comunale.

CAPO I.

Del comune.

Art. 112.

Testo unico, art. 112 in parte.

Ogni comune ha un consiglio, una giunta ed un sindaco.

Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

Più comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario; più comuni contermini possono, con l'approvazione del prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

Art. 113.

Testo unico, art. 113.

Il Governo del Re può decretare l'unione di più comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino di accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei consigli sono pubblicate. Gli elettori ed i proprietari hanno facoltà di fare le loro opposizioni che sono trasmesse al prefetto. Questi trasmette al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendo il suo parere.

È in facoltà dei comuni che intendono riunirsi, tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. È pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie per la manutenzione delle vie interne e delle piazze pubbliche come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'art. 192 e nel primo comma dell'art. 320.

Art. 114.

Testo unico, art. 114.

I comuni contermini che abbiano una popolazione inferiore a 1,500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, possono per decreto reale essere riuniti, quando il consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i consigli comunali devono dare le loro deliberazioni, e gli interessati sono sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e può farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai comuni murati può essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo.

Art. 115.

Testo unico, art. 115.

Le borgate o frazioni di comune possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere, in seguito al voto favorevole del consiglio provinciale, un decreto reale che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4,000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siano naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo stesso d'un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni sue per circostanze locali siano naturalmente separate da esso ed abbiano le condizioni per essere costituite in comune distinto.

Per decreto reale può una borgata o frazione essere segregata da un comune ed essere aggregata ad un altro contermino, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del comune cui intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del comune, a cui la borgata o frazione appartiene.

Art. 116.

Testo unico, art. 116.

Ferma stando l'unità dei comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese possono essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che è dato per decreto reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda è notificata al consiglio comunale, che ha diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il prefetto trasmette al Governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del consiglio comunale.

Art. 117.

Testo unico, art. 117.

I comuni, le borgate o frazioni di comuni che vengono aggregati ad un comune appartenente ad un mandamento diverso s'intendono far parte di quest'ultimo mandamento.

CAPO II.

Del consiglio comunale.

Art. 118.

Testo unico, art. 118.

Il consiglio comunale è composto:

- di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;
- di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;
- di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;
- di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;
- di 20 membri in quelli che superano i 3,000 abitanti;
- di 15 membri negli altri;
- e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. 119.

Testo unico, art. 119.

Il consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria. L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio. L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del sindaco, ferme le disposizioni dell'art. 135, o per deliberazione della giunta municipale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La riunione del consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo casi d'urgenza.

In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

È in facoltà del prefetto d'ordinare, d'ufficio, adunanze dei consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Art. 120.

Testo unico, art. 120.

La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 121.

Testo unico, art. 121.

Il prefetto ed il sottoprefetto possono intervenire ai Consigli, anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Art. 122.

Testo unico, art. 122.

I consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro membri.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 123.

Testo unico, art. 123.

Tutte le deliberazioni sono sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato, successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel comune può aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 124.

Testo unico, art. 124.

Il consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Nella sessione di autunno:

elegge, a termini dell'art. 130, i membri della giunta municipale da rinnovarsi per compiuto periodo quando non vi abbia provveduto in una precedente seduta straordinaria;

delibera il bilancio attivo e passivo del comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla giunta municipale;

nomina i commissari per la revisione delle liste elettorali, a termini dell'art. 31.

Art. 125.

Testo unico, art. 125.

Tanto il sindaco, quanto gli altri membri della giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dell'ufficio, ma devono ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi, trovandosi in ufficio, può presiedere il consiglio durante questa discussione. Il consiglio elegge un presidente temporaneo.

Art. 126.

Testo unico, art. 126 in parte, e legge 17 agosto 1907, n. 659 (testo unico).

Nell'una e nell'altra sessione il consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1° agli uffici, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2° alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesoriere dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;

3° agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva la autorizzazione del prefetto a senso della legge 21 giugno 1896, n. 218.

4° alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù;

5° alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6° ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al comune, come pure ai regolamenti di igiene, edilizia e polizia locale, attribuiti dalla legge ai comuni;

7° alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8° alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;

9° al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termine di legge;

10° alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11° ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nello interesse del comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;

12° alla istituzione ed ai cambiamenti delle fiere e mercati, salvo i ricorsi e le opposizioni, anche in merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'articolo 1, n. 11 della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico)

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono proprii dell'amministrazione comunale e che non sono attribuiti alla giunta od al sindaco.

Art. 127.

Testo unico, art. 127, e leggi 17 agosto 1907, n. 638 e 639 (testo unico).

Sono sottoposte al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a prò della generalità degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Contro le deliberazioni dei consigli comunali, relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti, è aperto il ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a termini dell'art. 1, n. 1, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani, per la nomina di tre commissari, i quali provvedano all'amministrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al consiglio comunale.

Contro le decisioni del prefetto è aperto il ricorso, anche in merito, alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, a' termini dell'art. 23, n. 9, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

È inteso il voto del consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

Art. 128.

Testo unico, art. 128, e legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Sono soggetti all'esame del consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal comune.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è aperto il ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a' termini dell'articolo 1, n. 1, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Art. 129.

Testo unico, art. 129.

Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune.

La giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sente il consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordina al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

Quando una frazione di comune avesse da far valere una azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la giunta provinciale amministrativa, sull'istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, può nominare una commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

CAPO III.

Della giunta municipale.

Art. 130.

Testo unico, art. 130, e art. 3 legge 11 febbraio 1904, n. 35.

Il consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la giunta municipale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

La giunta municipale si rinnova per intero ogni quadriennio.

Gli assessori che escono d'ufficio al termine del quadriennio sono sempre rieleggibili.

Art. 131.

Testo unico, art. 131.

La giunta municipale si compone, oltre il sindaco:

di dieci assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

di sei nei comuni che hanno più di 30,000 abitanti;

di quattro in quelli che ne hanno più di 3000;
di due negli altri.
In tutti questi casi il numero dei supplenti è di due.

Art. 132.

Testo unico, art. 132.

I fratelli non possono essere contemporaneamente membri della giunta municipale.

Art. 133.

Testo unico, art. 133.

La giunta municipale rappresenta il consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene alle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, manteando ferme le deliberazioni del consiglio.

Art. 134.

Testo unico, art. 134.

La giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.
Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 135.

Testo unico, art. 135.

Appartiene alla giunta:

1. di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del consiglio;
2. di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del comune;
3. di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;
4. di concludere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge, o deliberati in massima dal consiglio;
5. di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sia generali che speciali;
6. di formare il progetto del bilancio;
7. di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio;
8. di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;
9. di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

10. di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, acchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;
11. di promuovere le azioni possessorie.

Art. 136.

Testo unico, art. 136.

La giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è data immediata comunicazione al prefetto e ne è fatta relazione al consiglio nella sua prima adunanza, affine di ottenerne la ratifica. Ad esse è applicabile la disposizione dell'art. 123.

Art. 137.

Testo unico, art. 137.

La giunta rende conto annualmente al consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece seguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

CAPO IV.

Del sindaco.

Art. 138.

Testo unico, art. 138.

Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.

Art. 139.

Testo unico, art. 139.

Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più comuni.

Art. 140.

Testo unico, art. 140, e art. 3 legge 11 febbraio 1904, n. 35.

Il sindaco è eletto dal consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto.

Esso dura in ufficio quattro anni ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di consigliere.

Art. 141.

Testo unico, art. 141.

Per la elezione del sindaco si osservano le norme seguenti:
Quando per la elezione non sia stata indetta una convocazione straordinaria del consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno non

più tardi della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al comune ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta, nella quale si procede alla elezione del sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la giunta municipale è in funzioni, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco, è, a cura della giunta municipale, trasmesso al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto entro dieci giorni dalla sua data.

Il prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi stabiliti dall'art. 144.

Contro il decreto del prefetto può il consiglio comunale o l'eletto ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 142.

Legge 29 luglio 1896, n. 346, e testo unico, art. 142.

I sindaci possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata del consiglio comunale.

Il consiglio non può esser chiamato a deliberare sulla revoca del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

Quando, dopo due votazioni, con l'intervallo di otto giorni fra l'una e l'altra, non siasi raggiunta tale maggioranza, e in una terza adunanza, da tenersi dopo altri otto giorni, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei con-

siglieri assegnati al comune, è in facoltà del Governo di revocare il sindaco con decreto reale.

I sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta del Pubblico Ministero a comparire all'udienza e sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuni dei reati preveduti negli articoli 22, lettera f, e 144. o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale, della durata superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi i sindaci contro cui sia emesso mandato di cattura, o dei quali sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

I sindaci decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati per uno dei delitti preveduti dagli articoli 22, 144 o per qualsiasi altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

I sindaci possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi di ordine pubblico e, quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

Il sindaco rimosso per decreto reale non può essere più rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo d'ineleggibilità deve essere specificato nel decreto di rimozione.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nell'art. 144. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, su proposta del prefetto o di iniziativa di un terzo dei consiglieri comunali, entro il termine di un mese. In difetto, provvede il Governo con decreto reale.

I decreti di rimozione da sindaco sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e un elenco ne è comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 143.

Testo unico, art. 143.

Ove il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del Governo o non li adempia regolarmente, può, con decreto del prefetto, e per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo.

Le spese occorrenti per l'invio ed esercizio di commissario sono addossate al comune, salvo a questo l'azione di rivalsa contro il sindaco. Su di essa pronunzia l'autorità giudiziaria a seconda delle rispettive competenze.

Art. 144.

Testo unico, art. 144.

Oltre i casi di ineleggibilità stabiliti dagli articoli 22 e 23, non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo di aver reso il conto;

il ministro di un culto;

colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore.

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno o della detenzione non inferiore a tre anni, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Art. 145.

Testo unico, art. 145.

Le funzioni di deputato al Parlamento e di deputato provinciale sono incompatibili con quelle di sindaco.

Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile a sindaco se non ha cessato dalle stesse almeno da 6 mesi.

Il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

Art. 146.

Testo unico, art. 146.

Il sindaco prima di entrare in funzioni presta, dinanzi al prefetto, giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Il sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

Art. 147.

Testo unico, art. 147.

Sono applicabili alle elezioni del sindaco le disposizioni penali degli articoli 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110.

Art. 148.

Testo unico, art. 148.

I distintivi dei sindaci sono determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 149.

Testo unico, art. 149.

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

1° spedisce gli avvisi per la convocazione del consiglio e lo presiede;

2° convoca e presiede la giunta municipale; distribuisce gli affari, su cui la giunta deve deliberare, tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegati;

3° propone le materie da trattarsi nelle adunanze del consiglio e della giunta;

4° eseguisce tutte le deliberazioni del consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune;

5° stipula i contratti deliberati dal consiglio comunale e dalla giunta;

6° provvede alla osservanza dei regolamenti;

7° attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8° rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla giunta;

9° rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatori dei diritti del comune;

10° sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;

11° può sospendere tutti gli impiegati e salariati del comune, riferendone alla giunta ed al consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12° assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del comune.

Art. 150.

Testo unico, art. 150.

Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori:

1° della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;

2° di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3° di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4° di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5° di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6° d'informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7° ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I consiglieri comunali che surrogano il sindaco sono essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Art. 151.

Testo unico, art. 151, e legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al n. 9 dell'art. 211, nonché di igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli intessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Contro questi provvedimenti del sindaco e del prefetto è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art. 1, n. 4, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Art. 152.

Testo unico, art. 152.

Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla giunta provinciale amministrativa.

Art. 153.

Testo unico, art. 153.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco può delegare le sue funzioni da ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni, dove per la lontananza dal capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quello residenti.

Art. 154.

Testo unico, art. 151.

I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, possono deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso compete al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo, a senso degli articoli 150, 151 e 153, e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre con l'approvazione del prefetto.

Art. 155.

Testo unico, art. 155.

Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 113 e 116, risiede un delegato del sindaco, da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso è scelto tra i consiglieri o, in difetto, tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Esercita le funzioni di ufficiale del Governo, a termine degli articoli 150, 151 e 153. Fa osservare le deliberazioni del Consiglio e della giunta. Nella sessione di primavera fa relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto è trasmesso al prefetto per gli effetti degli articoli 206, 207 e 208.

Art. 156.

Testo unico, art. 156.

In caso di assenza od impedimento del sindaco o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori, il consigliere anziano.

Art. 157.

Testo unico, art. 157.

Le disposizioni di cui all'art. 8 sono applicabili ai sindaci.

CAPO V.

Del segretario, degli impiegati e dei salariati comunali.

Art. 158.

Art. 1 legge 7 maggio 1902, n. 144.

Niuno può essere nominato segretario comunale, se non abbia ottenuto la patente di abilitazione in seguito ad esame dato secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

La stessa patente è richiesta per la nomina a vice-segretario quando di essa sia il caso.

Art. 159.

Art. 2 legge 7 maggio 1902, n. 144.

Per essere ammessi all'esame di patente per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono provare:

- 1° di essere maggiori di età;
- 2° di essere cittadini italiani;
- 3° di non aver subito condanne per i titoli indicati nell'art. 22, salvo che la condanna non sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia;
- 4° di avere sempre tenuta buona condotta morale e civile;
- 5° di avere ottenuta la licenza liceale, o quella d'istituto tecnico, o il diploma di scuola normale superiore;
- 6° di avere pagata una tassa di lire 40.

Art. 160.

Art. 3 legge 7 maggio 1902, n. 144.

La nomina del segretario deve, a pena di nullità, essere deliberata dal Consiglio comunale con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune. Essa acquista carattere di stabilità dopo un quadriennio di esperimento in un medesimo comune o consorzio di comuni.

La nomina del segretario, nei comuni riuniti in consorzio, deve essere, a pena di nullità, deliberata dall'assemblea consorziale eletta nel seno dei rispettivi consigli comunali in ragione di un rappresentante per ogni cinque consiglieri assegnati al comune, e con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 161.

Testo unico, art. 112, comma 4°, parte 2ª; art. 4 legge 7 maggio 1902, n. 144, e art. 23, n. 21, legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Il segretario non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dal consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla giunta provinciale amministrativa e dalla decisione di questa, anche in merito, alla 5ª sezione del Consiglio di Stato.

Il licenziamento, durante il periodo di prova, deve essere deliberato nei modi e forme stabiliti nell'articolo precedente almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio con deliberazione motivata.

Trascorso il periodo quadriennale di esperimento, il comune od il consorzio non può licenziare il proprio segretario se non per motivi che siano stati, a cura del sindaco, contestati in iscritto al segretario stesso, con invito a presentare, pure in iscritto, nel termine di giorni otto, le sue difese.

La relativa deliberazione motivata deve essere presa dal consiglio, o dalla rappresentanza del consorzio, con l'intervento almeno dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune o dei membri componenti l'assemblea consorziale.

Art. 162.

Art. 5 legge 7 maggio 1902, n. 144, e art. 23, n. 21, legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Contro le deliberazioni di licenziamento di cui all'alinea 4° dell'articolo precedente è ammesso ricorso, in via contenziosa, alla giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, che pronunzia anche in merito.

Finchè non si sia avuta una decisione definitiva sul ricorso in via contenziosa, o non siano decorsi i termini per proporlo, non può essere nominato un nuovo segretario che in via provvisoria.

Art. 163.

Art. 6 legge 7 maggio 1902, n. 144, e art. 23, n. 21, legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Il prefetto, su parere conforme della giunta provinciale amministrativa, può sospendere dall'ufficio il segretario comunale per gravi e comprovati motivi di servizio, di ordine morale o di disciplina, qualora il consiglio comunale, debitamente invitato ai termini dell'art. 286, non vi provveda nel perentorio termine di giorni venti.

Il provvedimento del prefetto è definitivo. In caso di ricorso in via contenziosa, deciderà, anche in merito, la 5ª sezione del Consiglio di Stato.

Art. 164.

Art. 7 legge 7 maggio 1902, n. 144.

Il segretario comunale licenziato durante l'esperimento, e poscia riassunto in ufficio, con e senza interruzione, presso un medesimo comune o consorzio di comuni, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

Art. 165.

Art. 8 legge 7 maggio 1902, n. 144.

Le condizioni stabilite dalle deliberazioni di nomina non possono essere modificate in danno del segretario od impiegato comunale, che ha conseguito la stabilità di posizione.

Art. 166.

Art. 9 legge 7 maggio 1902, n. 144, e legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Uno speciale regolamento municipale, approvato dalla giunta provinciale amministrativa, provvede intorno allo stato degli impiegati comunali, determinando specialmente:

- a) il numero, la quantità, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente in apposita pianta organica;

b) le attribuzioni ed i doveri propri di ogni impiegato e salariato ed i relativi orari;

c) le disposizioni riflettenti le debite garanzie di stabilità nell'ufficio per ciascun impiegato, le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di salute e le dimissioni;

d) le punizioni disciplinari, in armonia con le disposizioni della presente legge e della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Ogni modificazione al regolamento deve riportare l'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Art. 167.

Art. 10 legge 7 maggio 1902, n. 144.

È fissato un minimo di stipendio di lire 960 annue per i segretari dei comuni o dei consorzi di comuni, i quali abbiano una popolazione superiore a mille abitanti.

Art. 168.

Art. 11 legge 7 maggio 1902, n. 144.

Gli stipendi dei segretari, impiegati e salariati comunali sono pagati a rate mensili, ove non sia altrimenti stabilito dai rispettivi capitolati.

Art. 169.

Art. 12 legge 7 maggio 1902, n. 144.

Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al prefetto, il quale, ove ne sia il caso, provoca i provvedimenti d'ufficio, ai sensi dell'art. 214. Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la giunta provinciale amministrativa, udito il comune, il quale deve dare le sue risposte entro il termine di giorni otto, può deliberare che anche le rate ulteriori, scadenti nel periodo annuale, sieno pagate direttamente dall'esattore.

Art. 170.

Art. 13 legge 7 maggio 1902, n. 144.

L'esattore delle imposte dirette, sia o non sia anche tesoriere comunale, ha obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza dei fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni e dai prefetti in favore degli impiegati e salariati addetti ai servizi municipali, col diritto di percepire a carico del comune l'interesse legale dalla data del pagamento, e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Art. 171.

(Art. 14 legge 7 maggio 1902, n. 144.)

L'esattore o esattore-tesoriere che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 172.

Art. 15, comma 2°, legge 7 maggio 1902, n. 144.

I segretari comunali possono rogare i contratti, nell'esclusivo interesse del comune, indicati nell'art. 183.

Le tasse e gli emolumenti che i comuni sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti, sono devoluti per metà alle amministrazioni comunali, e per l'altra metà ai loro segretari, salvi e rispettati gli speciali capitolati in corso alla pubblicazione della legge 7 maggio 1902, n. 144. La liquidazione degli emolumenti e delle tasse deve essere verificata ed approvata, volta per volta, dalla giunta comunale.

Art. 173.

Art. 16 legge 7 maggio 1902, n. 144.

Agli impiegati dei comuni è applicabile l'ultimo comma dell'art. 292.

CAPO VI.

Della finanza e contabilità comunale.

Art. 174.

Testo unico, art. 153.

In ogni comune si deve conservare un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniali, mobili e immobili.

Devesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari sono riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale, vi sono fatte le occorrenti modificazioni.

Gli inventari e le successive aggiunte e modificazioni sono trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sottoprefetto.

Art. 175.

Testo unico, art. 159.

I beni comunali devono, di regola, essere dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il consiglio comunale può ammettere la generalità degli abitanti del comune a con-

tinuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma deve formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso ed allegarlo al pagamento di un corrispettivo.

Art. 176.

Testo unico, art. 160.

I beni incolti comunali, che sono patrimoniali o divengono tali, devono essere ridotti a coltura o in quanto cadono sotto le discipline della legge forestale, alla coltura a bosco. In caso d'inadempimento da parte del comune a questa condizione, i beni suddetti devono essere alienati o dati in enfiteusi, con l'obbligo del rimboscimento per quelli soggetti alla legge forestale, e vi provvede la giunta provinciale amministrativa nei modi di legge a profitto del comune.

Non sono soggetti a queste disposizioni i terreni comunali di montagna, quando siano mantenuti saldi e non presentino pericolo di scoscendimento, frane o valanghe e quando il loro rimboscimento non sia necessario per regolare il corso delle acque.

Art. 177.

Testo unico, art. 161.

I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Art. 178.

Testo unico, art. 162, art. 1, legge 9 luglio 1905, n. 378,
e art. 2 legge 5 settembre 1907, n. 751 (testo unico).

I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1° che siano deliberati dal consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, con che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al comune;

2° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di venti giorni. Quando però la seconda votazione non raggiungesse la maggioranza prescritta, è fissato un giorno per la deliberazione definitiva, facendone speciale menzione nell'ordine del giorno della seduta;

3° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servizi o lavori, gli uni e gli altri d'indole straordinaria e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione vi siano i tipi, progetti o studi debitamente approvati dal genio civile, e accompagnati da regolare perizia;

4° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla legge 30 dicembre 1888, n. 5865, serie 3°, ovvero il pagamento di un debito a cui

sia il comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata, salvo quanto è disposto con l'art. 2 della legge 5 settembre 1907, n. 751 (testo unico);

5° che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, nonché i mezzi per il pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti d'appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi.

Anche le deliberazioni che vincolino i comuni per oltre cinque anni e le spese facoltative, consentite dagli articoli 307, 308 e 309, quando le sovrimposte comunali eccedono il limite legale, devono essere votate nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Il termine stabilito in questo articolo può essere abbreviato dal prefetto con decreto motivato.

Art. 179.

Testo unico, art. 163.

Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo può essere contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, per il servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del comune, valutata nei modi sopra indicati.

Gli amministratori che emetterebbero titoli cambiari per somme maggiori sono in proprio ed in solido responsabili del debito, che risulta a carico del comune.

Per la validità delle cartelle di debito comunale, e d'ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garantire l'ottenuta autorizzazione.

Art. 180.

Testo unico, art. 164, art. 13 legge 23 gennaio 1902, n. 25, all. A,
art. 9 legge 8 luglio 1904, n. 320, e art. 44 legge 11 luglio 1907, n. 502.

Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1° istituire dazi, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi speciali, sui commestibili e sulle bevande non colpite da dazi governativi, sui foraggi,

sui combustibili, sui materiali da costruzioni ed altre materie di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati, escluso però sempre ogni divieto ed onere sul transito immediato, salvo il determinare la via di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando esistano comode vie di circonvallazione;

2° imporre una soprattassa sui generi colpiti dal dazio di consumo a pro dello Stato, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

3° istituire la tassa di esercizio e rivendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, in conformità dell'art. 13 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A, la tassa di famiglia o focatico, quella sulle vetture pubbliche, sulle private, sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifici rurali o del grege.

I regolamenti per l'applicazione delle tasse di famiglia o di focatico e sul bestiame sono deliberati per ciascuna provincia dalla giunta provinciale amministrativa ed approvati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato a sensi della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

4° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiera e mercato, purché tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo.

5° imporre una tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata alla estensione del terreno occupato ed alla importanza della posizione;

6° fare sovrimposte alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati ai termini degli articoli 303, 304 e 305.

I comuni, nei quali si reputi necessario di promuovere la fabbricazione di nuove case, possono essere autorizzati dal Governo del Re ad imporre una tassa sulle aree fabbricabili a sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e dell'art. 44 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

Art. 181.

Testo unico, art. 165.

Nelle epoche e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti relativi, i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

Art. 182.

Leggi 29 marzo 1903, n. 103, e 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico).

I comuni possono assumere, nei modi stabiliti della legge 29 marzo 1903, n. 103, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi.

Possono anche intraprendere la costruzione di case e di alberghi popolari nei modi stabiliti dalla legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico).

Art. 183.

Testo unico, art. 166.

Tutte le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere debbono essere preceduti da pubblici incanti, e con le forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato, eccetto i casi seguenti e quelli indicati da leggi speciali:

1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo è giustificato non eccede le lire cinquecento;

2° quando si tratti di spesa comunale che non superi annualmente le lire 100 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassino i limiti qui stabiliti;

3° per l'affitto di fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobili quando la rendita complessiva non ecceda i limiti sopraindicati e la durata del contratto non ecceda i 12 anni, purché non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e per un tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati.

Il prefetto però può permettere, in via eccezionale, che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 184.

Testo unico, art. 167.

Il prefetto, e rispettivamente il sottoprefetto, hanno facoltà di far seguire gli incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffici.

In tal caso essi presiedono agli incanti, ed i contratti sono stipulati innanzi a loro da uno o più dei membri delegati dalla giunta municipale.

Roga gli atti il segretario di prefettura, il quale può soltanto liquidare i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale, versandoli nelle casse dello Stato.

Art. 185.

Testo unico, art. 168.

In nessun contratto per forniture, trasporti e lavori si può stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti che convenga fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in uso l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

Art. 186.

Testo unico, art. 169.

Saranno comunicati al consiglio di prefettura per averne il parere i progetti di contratti da stipularsi quando superino le lire 8000.

Il consiglio di prefettura dà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti.

Art. 187.

Testo unico, art. 170.

I contratti non sono esecutorii senza il visto del prefetto o sottoprefetto, i quali debbono accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

Art. 188.

Testo unico, art. 171.

Se nella esecuzione di un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del consiglio di prefettura, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'articolo 186, prima che si provveda al pagamento finale debbano i conti relativi comunicarsi al consiglio di prefettura per il suo parere.

Art. 189.

Testo unico, art. 172.

Quando un contratto, pel quale sia stato sentito il consiglio di prefettura, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso consiglio.

Art. 190.

Testo unico, 173.

I servizi che per la loro natura possono farsi ad economia debbono essere determinati e retti da speciali regolamenti approvati nei modi di legge.

Art. 191.

Testo unico, art. 174.

Le spese comunali sono obbligatorie o facoltative.

Art. 192.

Testo unico, articolo 175. e leggi 14 luglio 1898, n. 335; 2 luglio 1903, n. 430 (testo unico); 6 marzo 1904, n. 88; 29 giugno 1905, n. 333; 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico).

Sono obbligatorie le spese:

- 1° per l'ufficio e per l'archivio comunale;
- 2° per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti, e per il contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore del segretario e degli altri impiegati nominati dal consiglio comunale ad uffici stabiliti per legge o per organico, a sensi delle leggi 6 marzo 1904, n. 88, e 29 giugno 1905, n. 333;
- 3° pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;
- 4° per le imposte dovute dal comune;
- 5° pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provveduto da istituzioni particolari; per gli altri servizi sanitari indicati dall'art. 201 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico); per la somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, se ed in quanto a tale somministrazione non si sia già provveduto o non si debba provvedere da opere pie, o con altri mezzi o in virtù di altre leggi, giusta l'art. 36 dello stesso testo unico; e per il contributo alla Cassa pensioni a sensi della legge 14 luglio 1898, n. 335;
- 6° per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;
- 7° pel pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti, saranno stanziati nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;
- 8° per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;
- 9° per la costruzione e il mantenimento dei porti, fari ed altre opere marittime in conformità delle leggi;
- 10° pel mantenimento e restauro degli edifizii ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedono diversamente;
- 11° per i cimiteri;
- 12° per l'istruzione elementare dei due sessi, e per il contributo al Monte pensioni per i maestri elementari, a sensi della legge 2 luglio 1903, n. 430 (testo unico);
- 13° per l'illuminazione dove sia stabilita;

14° per i registri dello stato civile;
 15° per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo,
 16° per la festa nazionale;
 17° per le elezioni;
 18° per le quote di concorso alle spese consorziali;
 19° per il carcere mandamentale e per la custodia dei detenuti;
 20° per la polizia locale;
 e generalmente tutte quelle spese che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del Regno.

Art. 193.

Testo unico, art. 176.

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 194.

Testo unico, art. 177.

L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette, ove manchi il tesoriere del comune, ed in tal caso egli deve adempiere senza corresponsivo all'ufficio di tesoreria del comune.

Art. 195.

Testo unico, art. 178.

L'esazione delle entrate comunali ha luogo secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 196.

Testo unico, art. 179.

Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto.

Dietro il loro visto, e trascorsi i termini stabiliti dall'art. 208, la Giunta ne rimette nota al tesoriere per la riscossione.

Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nella tesoreria comunale nei termini stabiliti dai regolamenti.

Art. 197.

Testo unico, art. 180.

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

Prima che sia emesso un mandato di pagamento sarà verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sarà liquidato il conto, e sarà pure verificato che non sia violata alcuna legge, e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio e ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartiene al conto delle competenze o a quello dei residui, alla relativa categoria ed all'articolo che debbono sempre essere indicati nel mandato.

Art. 198.

Testo unico, art. 181.

L'esattore, o il tesoriere, estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.

Sotto la più stretta responsabilità personale non pagherà mai alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non sieno conformi alle disposizioni di legge.

L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono assolutamente vietati.

I mandati, ruoli e prospetti, coi quali si provvede ai pagamenti degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, saranno emessi solo alla scadenza del debito.

Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

Art. 199.

Testo unico, art. 182.

Chiunque, dall'esattore o tesoriere in fuori, s'ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio dei denari di un comune, rimane per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che, senza titolo, si ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 200.

Testo unico, art. 183.

Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili sono riscosse come le altre entrate comunali.

Art. 201.

Testo unico, art. 184.

L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dello stesso anno.

La contabilità dell'esercizio finanziario comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio.

Col 31 dicembre l'esercizio finanziario si chiude e non può essere protratto.

L'esattore, o il tesoriere, rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. 202.

Testo unico, art. 185.

Dopo approvato il bilancio di previsione, qualunque nuova spesa non può essere autorizzata che per speciale deliberazione del consiglio comunale.

Nelle proposte di spese nuove o maggiori da presentarsi ai consigli, sono indicati i mezzi per provvedere ad esse.

Art. 203.

Testo unico, art. 186.

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio è iscritta in apposita categoria una somma sotto la denominazione di fondo di riserva.

La prelevazione di somme da questo fondo e la loro iscrizione alle varie categorie del bilancio è fatta con deliberazione della giunta municipale, da presentarsi alla prima adunanza del consiglio per l'approvazione.

Art. 204.

Testo unico, art. 187.

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal consiglio comunale a termini dell'art. 127, fa parte del bilancio.

CAPO VII.

Della vigilanza ed ingerenza governativa e delle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 205.

Testo unico, art. 188.

Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei consigli comunali e delle giunte municipali, escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione dei provvedimenti prima deliberati, è, a cura dei sindaci, trasmesso ai prefetti, e rispettivamente ai sottoprefetti, entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto, o il sottoprefetto, ne manda immediatamente ricevuta all'amministrazione comunale.

Art. 206.

Testo unico, art. 189.

Il prefetto, o il sottoprefetto, esamina se la deliberazione:

1° sia stata presa in adunanza legale, e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive;

2° se con essa sianvi violate disposizioni di legge.

Art. 207.

Testo unico, art. 190.

Se il prefetto, o il sottoprefetto, entro 15 giorni dalla ricevuta di cui all'art. 205 sospende con decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al sindaco, ed anche al prefetto, se sia emanato dal sottoprefetto.

Art. 208.

Testo unico, art. 191.

La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del prefetto, o del sottoprefetto, o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il detto termine di 15 giorni. Il termine è di un mese per i bilanci e i conti consuntivi.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiara che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

Il prefetto, sentito il consiglio di prefettura, pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all'articolo 206.

L'annullamento non può essere pronunciato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta, di che all'art. 205.

Art. 209.

Testo unico, art. 192.

Contro il decreto d'annullamento può il Consiglio comunale ricorrere, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del decreto, al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 210.

Testo unico, art. 193.

Il prefetto per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli precedenti può ordinare, a spese del comune, le indagini che crede necessarie.

Il prefetto, o sottoprefetto, può verificare la regolarità del servizio degli uffici comunali.

In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, può inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Art. 211.

Testo unico, art. 194, e legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Sono sottoposte alla approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei comuni che riguardano:

1° l'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, nonchè la costituzione di servitù e la contrattazione di prestiti;

2° l'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di danaro, quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la Cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;

3° le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni;

4° le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;

5° i cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del genio civile della provincia, a termini di legge, e salvo il ricorso, anche in merito, alla quinta sezione del Consiglio di Stato, a' termini dell'art. 23, nn. 14 e 16, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico);

6° l'introduzione dei pedaggi;

7° i regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degli interessati;

8° i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

9° i regolamenti di edilizia e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni.

Sono delegati al prefetto l'esame e l'apposizione del visto ai regolamenti di polizia urbana, dopo l'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Il prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla giunta provinciale e che siano relativi alle materie di cui ai nn. 8 e 9.

Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, n quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

Art. 212.

Testo unico, art. 195.

Nessun consiglio comunale può intentare in giudizio una azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla giunta provinciale amministrativa, nella cui giurisdizione è posto il comune.

Art. 213.

Testo unico, art. 196.

Spetta alla giunta provinciale amministrativa, udito il consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Art. 214.

Testo unico, art. 197.

Quando la giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia eseguitamento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvede la giunta provinciale amministrativa.

Art. 215.

Testo unico, art. 198.

Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, la giunta provinciale amministrativa ne fa conoscere ai consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procede alla decisione.

Può anche ordinare, a spese del comune, le indagini che crede necessarie.

Art. 216.

Testo unico, art. 199, e legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa i consigli comunali e i prefetti possono ricorrere al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Nel caso di diniego di autorizzazione a stare in giudizio, è salvo il ricorso, anche in merito, alla 5^a sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 23, n. 7, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Art. 217.

Legge 17 maggio 1900, n. 173, e art. 6 legge 19 luglio 1906, n. 364.

I comuni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sono sottoposti alla speciale tutela della commissione reale per un quinquennio dalla data di approvazione definitiva del bilancio normale, a sensi della legge stessa e dell'art. 6 della legge 19 luglio 1906, n. 364.

CAPO VIII.

Disposizioni generali per l'amministrazione comunale.

Art. 218.

Testo unico, art. 200; art. 140 legge 30 giugno 1889, n. 6144 (testo unico) e art. 199 legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico).

Salvo quanto è stabilito con l'art. 199 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico) per le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, sono puniti con l'arresto per un tempo non superiore ai dieci giorni, e coll'ammenda, non superiore alle lire cinquanta, i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'es-

zione delle imposte speciali dei comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi, dati dai prefetti, dai sottoprefetti e dai sindaci.

Art. 219.

Testo unico, art. 201.

Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basta, sino a prova contraria, la deposizione, asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco, di uno degli agenti del comune o di uno degli agenti della pubblica forza, contemplati nel codice di procedura penale.

Art. 220.

Testo unico, articoli 202 e 203
e art. 199 legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico).

Si prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiama i contravventori avanti di sé con la parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione, acconsentito e firmato da ambo le parti col sindaco, esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa, il contravventore è ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione è accettata dal sindaco per processo verbale, che ha lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'art. 219 sono immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al pretore che ne spedisce ricevuta.

Le disposizioni stesse sono applicabili anche alle contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene a sensi dell'art. 199 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico).

Art. 221.

Testo unico, art. 204.

Gli amministratori comunali che intraprendono o sostengono lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, sono responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

TITOLO QUARTO.

Dell'amministrazione provinciale.

CAPO I.

Della provincia.

Art. 222.

Testo unico, art. 205.

La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi.

Art. 223.

Testo unico, art. 206.

L'amministrazione d'ogni provincia è composta di un consiglio provinciale e di una deputazione provinciale.

Art. 224.

Testo unico, art. 207.

Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

- 1° i beni e le attività patrimoniali della provincia e dei suoi circondari;
- 2° le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia e dei suoi circondari;
- 3° i fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali;
- 4° gli interessati dei diocesani quando, a termini delle leggi sono, chiamati a sopperire a qualche spesa.

CAPO II.

Del consiglio provinciale.

Art. 225.

Testo unico, art. 208.

Il consiglio provinciale si compone:
di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;
di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;
di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;
di 20 nelle altre.

Art. 226.

Testo unico, art. 209.

Il consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della provincia.

Art. 227.

Testo unico, art. 210.

Tutte le sessioni del consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta.

Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al ministro.

Art. 228.

Testo unico, art. 211.

Il consiglio provinciale si riunisce di pien diritto ogni anno il secondo lunedì di agosto in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del prefetto, o per iniziativa della deputazione provinciale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La sessione straordinaria è annunciata dalla *Gazzetta Ufficiale* o dal *Foglio degli annunci legali* della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal presidente del consiglio provinciale per avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta, che sarà sempre comunicato al prefetto.

Art. 229.

Testo unico, art. 212.

La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma può essere prorogata o ridotta per deliberazione del consiglio.

Art. 230.

Testo unico, art. 213.

Nei casi di convocazione straordinaria, ed in quello di proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discutersi.

Art. 231.

Testo unico, art. 214.

Il consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere anziano di età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il consiglio nomina fra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un pre-

sidente, un vice presidente, un segretario ed un vice segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della deputazione provinciale, di cui al n. 9 dell'art. 234.

Art. 232.

Testo unico, art. 215.

Il consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei consiglieri.

Art. 233.

Testo unico, art. 216.

I presidenti dei consigli provinciali possono trasmettere direttamente al ministro dell'interno, con le loro osservazioni, quegli atti del consiglio, su cui pare ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Art. 234.

Testo unico, art. 217, e leggi 14 febbraio 1904, n. 36, e 18 luglio 1904, n. 390.

Spetta al consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere con le sue deliberazioni:

- 1° alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;
- 2° ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva la autorizzazione del prefetto, a senso della legge 21 giugno 1896, n. 213;
- 3° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;
- 4° all'istruzione secondaria, classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;
- 5° agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano un'amministrazione propria e consorziale;
- 6° al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia, ed alle altre spese di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36;
- 7° alle strade provinciali ed ai lavori relativi a fiumi e torrenti e posti dalle leggi a carico della provincia;
- 8° ai sussili in favore dei comuni e consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;
- 9° alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziato, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo della deputazione e all'applicazione dei fondi disponibili;
- 10° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

11° allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali;
12° al concorso della provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini della legge;

13° alla creazione di prestiti;

14° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e per gli interessi amministrativi della medesima;

15° alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti a beneficio della provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;

16° alla nomina, sospensione e revoca d'impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

17° alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

18° alla determinazione del tempo entro cui la caccia possa essere esercitata, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;

19° alla conservazione degli edifici di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia;

20° alla nomina:

dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa, a' termini dell'art. 10;

dei componenti della commissione elettorale provinciale, a' termini dell'art. 42;

dei membri elettivi della commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica, a termini della legge 18 luglio 1904, n. 390, e di tutte le altre commissioni la cui nomina sia devoluta, in tutto od in parte, da leggi speciali al consiglio provinciale.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'art. 218.

Art. 235.

Testo unico, art. 218.

Il consiglio provinciale delibera a termine delle leggi:

1° sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei circondari o dei distretti, dei mandamenti e dei comuni, sulle designazioni dei capoluoghi;

2° sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella provincia;

3° sulla direzione delle nuove strade consartili;

4° sullo stabilimento dei consorzi;

e generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal prefetto.

Art. 236.

Testo unico, art. 219.

Il consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico, le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Art. 237.

Testo unico, art. 220.

Il consiglio può delegare uno o più dei suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della provincia, e dei suoi circondari.

Art. 238.

Testo unico, art. 221.

Può anche il consiglio demandare ad uno o più de' suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

CAPO III.

Della deputazione provinciale.

Art. 239.

Testo unico, art. 222, e art. 3 legge 11 febbraio 1904 n. 35.

Il consiglio provinciale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, una deputazione che si rinnova per intero ogni quadriennio.

Elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della deputazione provinciale, il quale resta in carica durante il quadriennio.

Quelli che escono d'ufficio sono sempre rieleggibili.

Alla elezione della deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'art. 130.

Il presidente della deputazione provinciale presta giuramento, a' termini dell'art. 146.

Art. 240.

Testo unico, art. 223.

I membri della deputazione provinciale sono in numero di dieci nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti; di otto in quelle di oltre 300,000 abitanti; di sei nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle provincie eccedenti le 600,000 anime, e di due nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

Art. 241.

Testo unico, art. 224.

Per la validità delle deliberazioni della deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta s'intende adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 242.

Testo unico, art. 225.

La deputazione provinciale:

- 1° rappresenta il consiglio nell'intervallo delle sessioni;
- 2° provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o più dei suoi componenti;
- 3° prepara i bilanci delle entrate e delle spese;
- 4° sospende gli impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al consiglio;
- 5° nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia;
- 6° stipula i contratti, determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del consiglio;
- 7° delibera sulla erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese imprevedute e sullo storno da un articolo ad altro d'una stessa categoria;
- 8° fa gli atti conservatori de' diritti della provincia;
- 9° in caso d'urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza, ai termini dell'art. 243;
- 10° compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio provinciale;
- 11° rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;
- 12° deve ogni anno raccogliere, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia e sottoporle tanto al Governo che al consiglio provinciale, con le forme determinate dai regolamenti generali;
- 13° deve dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Art. 243.

Testo unico, art. 226.

La deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

queste deliberazioni è data immediata comunicazione al prefetto; e ne fatta relazione al consiglio nella sua prima adunanza, a fine di ottenere la ratifica.

Ad esse è applicabile il disposto dell'art. 123.

Art. 244.

Testo unico, art. 227.

Non possono essere eletti a deputati provinciali:

- 1° i fratelli ed i parenti ed affini nei gradi indicati nell'art. 24;
- 2° gli stipendiati dello Stato.

Art. 245.

Testo unico, art. 228.

Le funzioni di deputato al Parlamento e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato provinciale. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del consiglio provinciale e di presidente della deputazione provinciale.

Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Art. 246.

Testo unico, art. 229.

Quando un consigliere comunale o un membro dell'amministrazione degli istituti di carità, di beneficenza e di culto esistente nella provincia sia contemporaneamente membro della deputazione provinciale, non può nè votare nè intervenire alle adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano o avessero ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della deputazione provinciale.

Art. 247.

Testo unico, art. 230.

Cessa la qualità di membro della deputazione quando si verifichi alcuno degli impedimenti indicati negli articoli 244 e 245.

Art. 248.

Testo unico, art. 231.

La deputazione forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 249.

Testo unico, art. 232.

Il presidente della deputazione provinciale:
1° rappresenta la provincia in giudizio:

2° procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli articoli 219 e 220;

3° firma gli atti relativi all'interesse dell'amministrazione provinciale;

4° ha la sorveglianza degli uffici e degli impiegati provinciali;

5° assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della deputazione provinciale da lui delegato;

6° firma i mandati col concorso d'un altro membro della deputazione provinciale, del segretario o capo di servizio e del ragioniere.

Art. 250.

Testo unico, art. 233.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne fa le veci il deputato anziano.

CAPO IV.

Della finanza e contabilità provinciale.

Art. 251.

Testo unico, art. 234.

In ogni provincia si deve conservare un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniali, mobili ed immobili.

Art. 252.

Testo unico, art. 235.

Alle spese provinciali, in caso di insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplisce con centesimi addizionali alle imposte dirette, a termini degli articoli 303, 304 e 305, e con le altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Art. 253.

Testo unico, art. 236, e leggi 14 febbraio 1904, n. 36, 24 marzo 1907, n. 116, 19 maggio 1907, n. 270, e 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico).

Le spese provinciali sono obbligatorie o facoltative.

Sono obbligatorie le spese:

1° per gli stipendi degli impiegati dell'amministrazione della provincia e suo ufficio, e per il contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni, a sensi della legge 19 maggio 1907, n. 270;

2° per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle stade provinciali;

3° per il concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti, in conformità delle leggi;

4° per la costruzione e il mantenimento di porti e fari, e per altri servizi marittimi in conformità delle leggi;

5° per la pubblica istruzione secondaria classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

6° per l'accasermamento dei carabinieri reali a norma dei regolamenti di quest'arma, salvo - pel casermaggio - quanto è disposto con l'art. 333;

7° per la visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia e per gli altri servizi sanitari indicati all'art. 201 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico);

8° per il servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

9° per il contributo alle spese consortili;

10° per il mantenimento dei mentecatti poveri della provincia, e per le altre spese di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36;

11° per il pagamento dei debiti esigibili;

12° per gli uffici di prefettura e sottoprefettura e per l'alloggio dei prefetti e sottoprefetti, salvo, per la mobilia, quanto è disposto con l'art. 333: e generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del Regno a carico della provincia.

Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

Art. 254.

Testo unico, art. 237, e art. 2 legge 9 luglio 1905, n. 378.

Le provincie non possono contrarre mutui:

1° se non siano deliberati col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, con che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati alla provincia;

2° se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;

3° se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelli del pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui, agli effetti di questo articolo, i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interesse.

Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni devono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.

Nessuna spesa facoltativa può essere deliberata dal consiglio provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo, salvo il disposto degli articoli 307 e 309 per le provincie che eccedono il limite legale della sovrinposta.

Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Art. 255.

Testo unico, art. 238.

Il ricevitore provinciale delle imposte dirette deve adempiere all'ufficio di tesoriere della provincia, quando ne sia richiesto dalla deputazione provinciale.

Art. 256.

Testo unico, art. 239.

Si osservano dall'amministrazione provinciale le disposizioni degli articoli 197 e 198, riguardanti le spese comunali a la spedizione dei mandati.

Si osservano pure nei contratti delle provincie le norme stabilite per quelli dei comuni negli articoli 183, 185 al 190.

Però possono farsi, senza formalità degl'incanti, i contratti non eccedenti le lire 3.000, e quando si tratti di spesa che non superi le lire 600 all'anno, e la provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassino i limiti qui stabiliti.

Art. 257.

Testo unico, art. 240.

Sono applicabili alle amministrazioni provinciali le disposizioni degli articoli 201, 202 e 203 per l'anno finanziario e per il bilancio di previsione, del quale fa parte la contabilità degli stabilimenti speciali amministrati dalla provincia a termini dell'art. 224, n. 2.

CAPO V.

*Della vigilanza ed ingerenza governativa
e delle attribuzioni della giunta provinciale amministrativa.*

Art. 258.

Testo unico, art. 241.

I processi verbali delle deliberazioni dei consigli e delle deputazioni provinciali sono dal rispettivo presidente trasmessi al prefetto entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto dà ad esso immediato riscontro del ricevimento.

Art. 259.

Testo unico, art. 242.

Il prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del consiglio e della deputazione, se sono conformi alla legge.

Art. 260.

Testo unico, art. 243.

Le deliberazioni divengono esecutive, se il prefetto non le avrà annullate per alcuno dei motivi di cui all'articolo precedente, nel termine di 20 giorni dal ricevimento dei processi verbali e di due mesi, se si riferiscono ai bilanci.

Art. 261.

Testo unico, art. 244.

L'annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal prefetto, sentito il consiglio di prefettura.

Contro il decreto di annullamento è aperto ricorso al Ministero dell'interno, il quale provvede con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

Art. 262.

Testo unico, art. 245. legge 17 maggio 1900, n. 173,
e art. 6 legge 19 luglio 1906, n. 364.

Sono applicabili alle provincie le disposizioni degli articoli 173, 211, 212, 213, 214, 215 e 216, salvo per quanto è indicato nell'art. 254, e salvo, circa le modificazioni agli elenchi delle strade provinciali, il disposto dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei consigli provinciali relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese delle provincie.

Le provincie che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sono sottoposte alla speciale tutela della commissione reale per un quinquennio dalla data di approvazione definitiva del bilancio normale, a sensi della legge stessa e dell'art. 6 della legge 19 luglio 1906, n. 364.

Art. 263.

Testo unico, art. 246.

Le deliberazioni dei consigli provinciali che portano modificazioni nell'andamento o nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle per cui si porta qualche variazione al corso di acque pubbliche, debbono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore.

CAPO VI.

Disposizioni generali per l'amministrazione provinciale.

Art. 264.

Testo unico, art. 247.

Il consiglio provinciale ha impiegati propri.

I capi di servizio sono nominati dal consiglio provinciale, gli altri dalla deputazione.

Art. 265.

Art. 15 legge 7 maggio 1902, n. 144.

La facoltà che l'art. 172 attribuisce ai segretari comunali per la stipulazione dei contratti di interesse dei comuni è estesa ai segretari provinciali o capi di segreteria nell'amministrazione provinciale, i quali sieno muniti di laurea in legge o della patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale, per gli atti e contratti di interesse della stessa amministrazione provinciale.

La disposizione del 2° comma dell'art. 172 è applicabile ai segretari provinciali per gli atti e contratti di interesse della provincia.

La liquidazione degli emolumenti e delle tasse deve essere verificata ed approvata, volta per volta, dalla deputazione provinciale.

Art. 266.

Art. 16 legge 7 maggio 1902, n. 144.

Agli impiegati delle provincie è applicabile l'ultimo comma dell'art. 292.

Art. 267.

Testo unico, art. 248.

Gli atti dei consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

Art. 268.

Testo unico, art. 249, e art. 7 legge 11 febbraio 1904, n. 35.

Durano in carica per un biennio i componenti delle seguenti commissioni nominate dai consigli provinciali:

- consiglio di leva;
- commissione per la requisizione dei quadrupedi;
- consiglio scolastico;
- revisori della lista dei giurati;
- direzione provinciale del tiro a segno nazionale;
- comitato forestale;
- commissione per la liquidazione dei danni dell'emigrazione;

commissione per la vendita dei beni ecclesiastici;

commissione per rivendite di private.

In conformità della presente disposizione restano modificati gli articoli delle leggi che istituiscono le dette commissioni.

TITOLO V.

Disposizioni comuni alle amministrazioni comunali e provinciali.

Art. 269.

Testo unico, art. 250.

I comuni e le provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione residente, desunte dai registri di anagrafe regolarmente tenuti, non si sono mantenute costanti per un quinquennio, ai termini dell'art. 9 della legge 15 luglio 1881, n. 308.

I mutamenti di rappresentanza sono ordinati con decreto del prefetto, salvo ricorso al Ministero.

Art. 270.

Testo unico, art. 251, e legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie decide la sezione 5ª del Consiglio di Stato, pronunciando anche in merito, ai termini dell'art. 28, n. 4, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Art. 271.

Testo unico, art. 252, e art. 1 legge 11 febbraio 1904, n. 35.

I consiglieri comunali e provinciali durano in funzione sei anni e si rinnovano per un terzo ogni biennio. I consiglieri scaduti sono sempre rieleggibili.

Nei primi due bienni dopo un'elezione generale la scadenza è determinata per sorteggio, e successivamente dall'anzianità.

Il terzo dei consiglieri da sorteggiare nei due primi bienni viene diminuito del numero corrispondente ai posti vacanti per qualsiasi causa nel consiglio.

Quando la scadenza è determinata dalla anzianità, il terzo da rinnovarsi viene accresciuto del numero corrispondente ai posti vacanti per qualsiasi causa nel consiglio. In questo caso gli ultimi eletti surrogano coloro che sono usciti dal consiglio prima dell'ordinaria scadenza e per quel tempo che questi sarebbero ancora rimasti in ufficio.

Nei comuni dove il consiglio è composto di 20, 40 od 80 membri, nei primi due bienni di ciascun sessennio ne sono surrogati 7, 14 e 27 rispettivamente.

Del pari nelle provincie dove il consiglio è composto di 20, 40 e 50, nei primi due bienni se ne sorteggiano rispettivamente 7, 14 e 17.

Nei comuni divisi in frazioni la rinnovazione dei consiglieri comunali è fatta separatamente per ciascuna frazione.

Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della giunta e della deputazione.

Art. 272.

Testo unico, art. 253; art. 1, comma 1°, e art. 2 legge 11 febbraio 1904, n. 35.

Quando il consiglio per dimissioni o altra causa abbia perduto i due terzi dei suoi membri, deve essere rinnovato per intero.

Durante il biennio si fa luogo ad elezioni suppletorie nei seguenti casi:

1° quando il consiglio abbia per qualsiasi cagione perduto oltre un terzo dei suoi membri;

2° quando un mandamento od una frazione di comune abbia perduto in tutto o anche per metà i consiglieri rispettivamente assegnati;

Le elezioni suppletorie si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purchè il rinnovamento generale o il rinnovamento parziale dei consigli non abbia da compiersi entro un termine minore di sei mesi.

Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del consiglio di cui fanno parte.

Art. 273.

Testo unico, art. 254.

Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo, rimangono in ufficio sino all'installazione dei loro successori, ancorchè sia trascorso il termine prefisso.

Art. 274.

Testo unico, art. 255.

Fra eletti contemporaneamente si hanno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutini seguenti.

A parità di voti s'intende eletto, o si ha per anziano, il maggiore d'età.

Art. 275.

Testo unico, art. 256.

Chi sorroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 276.

Testo unico, art. 257.

La qualità di consigliere, di assessore o di deputato provinciale si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Art. 277.

Testo unico, art. 258.

I consiglieri, che non intervengono ad una intiera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

Il deputato provinciale, o l'assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi consigli.

Il prefetto la può promuovere.

Art. 278.

Testo unico, art. 259, e legge 11 febbraio 1904, n. 35, art. 4, ultimo comma.

I consiglieri proclamati entrano subito in carica.

Art. 279.

Testo unico, art. 260.

Quando il consiglio comunale non si pronuci sui ricorsi contro le operazioni elettorali e non dichiara la ineleggibilità o decadenza incorsa da alcuno dei suoi membri nel termine di due mesi dalla notificazione del ricorso, vi provvede la giunta provinciale amministrativa.

Lo stesso procedimento si applica al consiglio provinciale.

Art. 280.

Testo unico, art. 261.

Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

È fatta facoltà ai consigli provinciali di decretare in favore dei membri della deputazione, non residenti nel capoluogo della provincia, delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui debbono sottostare per intervenire alle sedute.

Può pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

Art. 281.

(Testo unico, art. 262.)

Chi presiede l'adunanza dei consigli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto od al sottoprefetto, se si tratta di consiglio comunale o di giunta municipale, ed al ministro dell'interno, se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si fa menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procede all'arresto.

L'individuo arrestato è custodito per 24 ore, senza pregiudizio di procedimento avanti i tribunali, quando ne sia il caso.

Art. 282.

Testo unico, art. 263.

Le sedute dei consigli comunali e provinciali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le nomine del sindaco, della giunta comunale, della deputazione provinciale, dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa, del seggio di presidenza dei consigli provinciali, della congregazione di carità, dei revisori del conto e di altre commissioni si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive amministrazioni.

Art. 283.

Testo unico, art. 264.

Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 284.

Testo unico, art. 265.

I consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Art. 285.

Testo unico, art. 266.

Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperatico; se è dato, non è obbligatorio.

Art. 286.

Testo unico, art. 267.

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai consigli spetta indistintamente all'autorità governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.

Sono prima discusse le proposte dell'autorità governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 287.

Testo unico, art. 268.

I consiglieri possono incaricare uno o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini od esame speciale.

Art. 288.

Testo unico, art. 269.

Il ministro dell'interno può intervenire personalmente a tutti i consigli senza votare.

Art. 289.

Testo unico, art. 270.

I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Art. 290.

Testo unico, art. 271.

I consigli che omettono di deliberare sopra proposte dell'autorità governativa e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si reputano assenzienti; se ne fa constare nel processo verbale.

Art. 291.

Testo unico, art. 272.

Le deliberazioni dei consigli, importanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutorie, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Art. 292.

Testo unico, art. 273.

I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i membri della giunta provinciale amministrativa debbono astenersi dal prendere parte alle deli-

berazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferi e impieghi ai medesimi.

Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti d'opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Art. 293.

Testo unico, art. 274.

I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o peralzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 294.

Testo unico, art. 275.

Terminate le votazioni, il presidente, con l'assistenza di tre consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 295.

Testo unico, art. 276.

I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Sono letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Art. 296.

Testo unico, art. 277.

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 297.

Testo unico, art. 278.

I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

Art. 298.

Testo unico, art. 279.

Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Art. 299.

Testo unico, art. 280.

Gli amministratori, che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi consigli, o che ne contraggono l'impegno, ne rispondono in proprio e in solido.

La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla giunta municipale o dalla deputazione provinciale, cessa solamente allorchè ne sia avvenuta la ratificazione dei rispettivi consigli.

Sulla responsabilità degli amministratori pronunciano il consiglio di prefettura e la Corte dei conti nell'esame e giudizio dei conti.

Col regolamento sono stabilite le modalità del procedimento.

Art. 300.

Testo unico, art. 281, art. 125 legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. A.
e art. 2 legge 29 dicembre 1901, n. 538.

I tesorieri comunali e provinciali devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il consiglio di prefettura li fa compilare d'ufficio a spese dei tesorieri.

I consigli comunali e provinciali devono discutere i conti nella prima sessione dopo la loro presentazione, purchè dal giorno di questa sia decorso un mese. Se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente al consiglio di prefettura.

I conti comunali sono sottoposti al giudizio del consiglio di prefettura, il quale deve pronunziarsi entro sei mesi dalla loro presentazione, salvo ricorso alla Corte dei conti.

Alle sedute del consiglio di prefettura, durante la discussione dei conti consuntivi, assiste, con voto consultivo, quello dei funzionari di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto in discussione e che, salva la responsabilità civile, a norma di legge, è pure personalmente responsabile degli errori di calcolo, e qualora ometta di rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio o accresciuti nei modi di legge, le irregolarità da cui fossero viziati i mandati di pagamento, e la deficienza o irregolarità dei documenti prescritti così per le riscossioni come per le spese.

I conti della provincia sono sottoposti al giudizio della Corte dei conti, la quale giudica con giurisdizione contenziosa, e in caso di reclamo od appello, ne giudica la Corte stessa a sezioni riunite.

Art. 301.

Testo unico, art. 282.

Possono i consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

Art. 302.

Testo unico, art. 283.

Ogni deliberazione dei consigli provinciali o comunali di spese per opere lavori od acquisti il cui ammontare oltrepassi le lire 500 (cinquecento), deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.

Non si può deviare dal progetto, nè variare il contratto, senza consultare di nuovo il consiglio.

Art. 303.

Testo unico, art. 284, legge 23 dicembre 1900, n. 449,
e art. 57 legge 5 settembre 1907, n. 751 (testo unico).

La sovrimposta alle contribuzioni dirette, stabilita dalle provincie e dai comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci, deve colpire con eguale proporzione tanto l'imposta sui terreni, quanto quella sui fabbricati.

La facoltà delle provincie e dei comuni di sovrimporre ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati è limitata, per ciascuno di essi, a centesimi cinquanta per ogni lira d'imposta principale risultante dai ruoli, salva la disposizione dell'art. 332.

Le giunte provinciali amministrative possono autorizzare i comuni ad aumentare fino a questo limite la loro sovrimposta, applicata prima della promulgazione della legge 23 luglio 1904, n. 340, od anche ad eccederlo, quante volte l'aumento o l'eccedenza dipendano da spese strettamente obbligatorie per disposizione di legge, o per contratti autorizzati prima della promulgazione della legge stessa, e premessa in ogni caso l'applicazione del dazio di consumo, delle tasse di esercizio e rivendita, sulle vetture e domestici e d'una almeno delle tre tasse sul valore locativo, di famiglia o sul bestiame.

La giunta provinciale, sentito il consiglio comunale, specifica le spese delle quali ricusa l'approvazione.

Eguale autorizzazione può essere data per le stesse ragioni alle provincie con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

In caso di sospensione o di abbuono dell'imposta erariale sui terreni per infortuni straordinari, possono le provincie ed i comuni concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte e provvedere ai mezzi necessari per le spese obbligatorie con le norme stabilite dall'art. 57 della legge 5 settembre 1907, n. 751 (testo unico).

Art. 304.

Testo unico, art. 285, e art. 23, n. 21, legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Ogni contribuente può ricorrere alla giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni del consiglio comunale per aumento ed eccedenza di sovrimposta, e alla sezione 5^a del Consiglio di Stato, anche per il merito, contro le decisioni della giunta provinciale.

Contribuenti e comuni possono pure far ricorso al Re contro le deliberazioni del consiglio provinciale per aumento ed eccedenza, e contro il decreto reale alla sezione 5^a del Consiglio di Stato, anche per il merito.

Tutti i termini pel ricorso e pel procedimento in sede contenziosa sono ridotti alla metà.

Art. 305.

Testo unico, art. 286.

Tutte le provincie e tutti i comuni hanno facoltà di estendere la sovrimposta agli aumenti, comunque avvenuti, dell'imposta erariale sui terreni e fabbricati.

È abrogato l'art. 1° della legge 25 marzo 1888, n. 5308.

Art. 306.

Testo unico, art. 288.

Le spese facoltative dei comuni, delle provincie e dei consorzi loro devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.

Art. 307.

Testo unico, art. 287, e art. 1 legge 14 luglio 1907, n. 513.

I comuni e le provincie che eccedono il limite legale della sovrimposta, possono essere autorizzati, con decisioni delle giunte provinciali amministrative, o per decreto reale, inteso il Consiglio di Stato, a seconda della rispettiva competenza, a mantenere nei loro bilanci le spese aventi per oggetto l'istruzione, la beneficenza, l'agricoltura, il tiro a segno, la società di storia patria, od altri uffici o servizi di evidente utilità pubblica, quando le spese stesse servano alla conservazione d'istituzioni od alla soddisfazione d'impegni preesistenti alla legge 23 luglio 1894, n. 340, e sieno contenute entro i limiti dei rispettivi stanziamenti fatti per l'esercizio 1894.

Con le stesse forme possono essere autorizzati gli stanziamenti dei bilanci delle provincie e dei comuni che abbiano per oggetto la conservazione o la nuova istituzione di cattedre ambulanti di agricoltura.

Art. 308.

Art. 4, comma 1°, 2°, 3°, legge 8 luglio 1904, n. 407.

I comuni hanno facoltà di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gl'iscritti nell'elenco degli obbligati a frequentare la scuola pubblica elementare, appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo e d'altro occorrente per l'istruzione, semprechè a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.

I comuni possono deliberare tali spese anche se eccedono il limite legale della sovrimposta di cui all'art. 307.

Le autorità di vigilanza e di tutela sui comuni curano perchè le spese di cui nel presente articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pubblica sanità ed incolumità, salvi gl'impegni contrattuali esistenti.

Art. 309.

Legge 27 dicembre 1893, n. 561, art. 33.

Le provincie e i comuni, quando vi concorra l'interesse locale, possono accordare sussidi alle ferrovie economiche e alle tramvie, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica, da decorrere dal giorno in cui la linea sarà aperta all'esercizio, ferma l'osservanza del precedente art. 303, al disposto del quale può essere derogato in caso di evidente pubblica utilità, per decreto reale su parere favorevole del Consiglio di Stato.

È loro vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico.

Art. 310.

Testo unico, art. 289, e legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

È sempre necessario il consenso dei consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne rende gli autori responsabili in proprio.

Contro detta deliberazione è aperto ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a' termini dell'art. 1, n. 2, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Art. 311.

Testo unico, art. 290.

La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

Art. 312.

Testo unico, art. 291.

Ove un consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa, può ricorrere al Re. Il Re provvede previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 313.

Testo unico art. 292.

Ove malgrado la convocazione dei consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il prefetto provvede a tutti i rami di servizio e dà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Art. 314.

Testo unico, art. 293.

L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei consigli, a termini degli articoli precedenti, non attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Art. 315.

Testo unico, art. 294.

I membri delle amministrazioni ed uffici provinciali e comunali sono responsabili dalle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osservano le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.

Le persone che le hanno ricevute ne rimangono, a loro volta, contabili.

L'autorità giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sottoprefetto, procede all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Art. 316.

Testo unico, art. 295.

I consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro im-

posti per legge, persistano a violarli. Deve procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sopra stabilito sono ordinati per decreto Reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 317.

Testo unico, art. 296.

In caso di scioglimento del consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

In caso di scioglimento del consiglio provinciale, l'amministrazione è affidata ad una commissione straordinaria, presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali, e che non abbiano fatto parte del disciolto consiglio.

Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della commissione, sono nominati con decreto reale.

Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla giunta.

La commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla deputazione provinciale.

Quando il commissario straordinario e la commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del consiglio, le loro deliberazioni non possono vincolare i bilanci del comune o della provincia oltre l'anno, sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e ne è fatta relazione ai rispettivi consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto.

Art. 318.

Testo unico, art. 297.

La commissione straordinaria e il commissario straordinario, eletti in virtù dell'art. 317 provvedono, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per il fatto dello scioglimento dei consigli siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richieda la qualità di consigliere.

Le persone così nominate durano in carica finchè non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi consigli.

Art. 319.

Testo unico, art. 298,
e leggi 17 agosto 1907, n. 638 e 639 (testo unico).

A meno che non sia diversamente stabilito, per i singoli casi è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto all'autorità superiore nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 12, n. 4, e 22 della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico), e dell'articolo 19 della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

TITOLO SESTO.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 320.

Testo unico, art. 299.

Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie per i comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Così pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale, le spese per il mantenimento degli esposti restano a carico dei comuni e delle provincie, nella proporzione determinata da decreto reale, sentiti previamente i consigli provinciali e il Consiglio di Stato.

Art. 321.

Testo unico, art. 300.

Le spese che riguardano l'istruzione pubblica non passeranno alle provincie se non quando sia approvata la legge speciale che regoli il passaggio dell'istruzione pubblica secondaria dallo Stato alle provincie.

Art. 322.

Testo unico, art. 301.

Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche provincie del Regno, in esecuzione dell'art. 242 della legge del 20 marzo 1865, all. 4, saranno condotte a compimento in conformità di questa disposizione.

Art. 323.

Testo unico, art. 302.

Diverranno comunali e provinciali gli istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedono a spese obbligatorie, a termini della presente legge.

Un decreto reale dichiarerà quali siano questi istituti.

Art. 324.

Testo unico, art. 303.

I funzionari e salariati governativi addetti alle prefetture, all'istruzione pubblica, secondaria, tecnica ed elementare, ai servizi stradali e ad ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale, passeranno a carico delle provincie, nel numero e nel modo che verrà disposto per decreti reali, sentiti i consigli provinciali.

Art. 325.

Testo unico, art. 304.

I funzionari e salariati che, in virtù dell'articolo precedente, passino dal servizio dello Stato a quello delle provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quello che presteranno alle provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

Art. 326.

Testo unico, art. 305.

Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la provincia abbiano corrisposto all'impiegato.

Art. 327.

Testo unico, art. 306.

Nel caso di sospensione d'impiego, o di riduzione di ruoli all'atto del passaggio degli impiegati dello Stato alla provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione godranno, a carico dello Stato, l'assegno di disponibilità a norma di legge.

Art. 328.

Testo unico, art. 307.

Le regole vigenti, in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degli impiegati dello Stato, saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparto in essi stabilito.

Art. 329.

Testo unico, art. 308.

Nel caso di destituzione, le autorità provinciali dovranno riferirne al ministro, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio; e soltanto con l'approvazione ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverrà esecutoria.

Art. 330.

Art. 17 legge 7 maggio 1902, n. 144.

Sono mantenuti e rispettati i diritti acquisiti dai funzionari comunali alla pubblicazione della legge 7 maggio 1902, n. 144.

Art. 331.

Art. 18 legge 7 maggio 1902, n. 144.

La patente di abilitazione prescritta dall'art. 158 non è richiesta per coloro che anteriormente alla pubblicazione della legge 7 maggio 1902, n. 144, conseguirono la patente d'idoneità all'ufficio di segretario comunale, o che in virtù di titoli equipollenti, ammessi dalle disposizioni anteriori, furono assunti all'ufficio di segretari comunali e che tuttora lo conservano.

Art. 332.

Art. 1 legge 23 dicembre 1900, n. 449, e legge 5 aprile 1908, n. 135.

Nelle provincie in cui viene attivato il nuovo catasto ordinato con le leggi 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3^a), e 21 gennaio 1897, n. 23, e sino a quando non sia provveduto definitivamente alla materia delle sovrimposte, la facoltà delle provincie e dei comuni di sovrimporre ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati è regolata con le norme stabilite dalla legge 23 dicembre 1900, n. 449, modificata con quella del 5 aprile 1908, n. 135.

Art. 333.

Art. 1 legge 24 marzo 1907, n. 116.

in relazione dell'art. 52 della legge 31 agosto 1907, n. 690 (testo unico).

Le provincie sono esonerate dalle spese per il mobilio delle prefetture e delle sottoprefetture e degli alloggi dei prefetti e sottoprefetti. Questa esenzione è vincolata alla condizione che le provincie cedano allo Stato il mobilio ora in dotazione dei detti uffici ed alloggi.

Dal 1° luglio 1908 sarà assunta per metà dallo Stato la spesa ora a carico dei comuni per le spese di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 52 della legge 31 agosto 1907, n. 690 (testo unico), e quella posta a carico delle provincie per il casermaggio dei reali carabinieri e per le pensioni agli allievi e allievoli delle scuole normali.

Col 1° luglio 1909 tali spese passeranno per intero a carico dello Stato.

Art. 334.

Testo unico, art. 309.

Continueranno ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto con le amministrazioni provinciali e comunali in quanto non sono contrarie alla presente legge.

Art. 335.

Testo unico, art. 310.

È data facoltà al governo del Re, sentito il Consiglio di Stato:

1° di delegare ai prefetti quelle facoltà ora attribuite alle amministrazioni centrali, le quali verranno indicate in un elenco da approvarsi per decreto reale;

2° di provvedere alla mutazione dei distretti delle provincie della Venezia e di Mantova in circondari, e alla sostituzione di sottoprefetti ai commissari distrettuali.

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro dell'interno
Presidente del Consiglio dei ministri

GIOLITTI.